



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

R.G. 10535-1/2014

Il Giudice istruttore

nel procedimento ex art.671 c.p.c., promosso in corso di causa da

Fallimento ~~(B)~~ **(A)** s.r.l. in liquidazione

contro

~~(B)~~ **(B)** ~~(C)~~ **(C)** te s.a.s. di ~~(B)~~ o & C.

rilevato che:

- la curatela fallimentare agisce nel giudizio di merito contro l'amministratore **(B)** i, qualificato come persona fisica esercente attività di direzione e controllo di numerose società (tra cui quelle parti del giudizio), e contro ~~(C)~~ **(C)** s.p.a., società collegata, per restituzione del rimborso di un "finanziamento anomalo" di euro 2.000.000,00 effettuato da ~~(A)~~ **(A)** a ~~(C)~~ **(C)** s.p.a.; in particolare chiede:
 - 1) a ~~(C)~~ **(C)** la restituzione della somma, qualificata come rimborso di finanziamento anomalo ex art. 2467 c.c., soggetto a postergazione rispetto agli altri creditori sociali; tale restituzione è chiesta a titolo di "indebito oggettivo" (l'art. 2467 prevede che il rimborso del finanziamento da postergare effettuato entro l'anno precedente il fallimento vada restituito; nel

Amor



caso di specie il rimborso è stato effettuato sette anni prima, ma nella prospettazione di parte attrice resterebbe comunque privo di causa, e quindi indebito, perché la previsione dell'obbligo di restituzione stabilita per le restituzioni nel termine annuale costituirebbe soltanto un'agevolazione probatoria, con la conseguenza che tutte le restituzioni di finanziamenti anomali costituirebbero pagamento indebito, del quale va fatta restituzione);

- 2) a **(B)** la medesima somma viene chiesta a titolo di risarcimento del danno ex art. 2497 c.c. (o 2043 c.c.) avendo abusato dei suoi poteri di direzione;
 - 3) ancora a **(C)** la medesima somma viene richiesta quale responsabile in solido con **(B)** nell'abuso di cui al punto 2;
- in corso di causa il sequestro conservativo viene chiesto sulla scorta del *fumus* relativamente alle *causae petendi* fatte valere (salvo quanto riguarda un finanziamento personale a **(B)**) e sulla scorta del *periculum* concretizzatosi successivamente all'instaurazione del giudizio;
 - mentre la domanda di merito nei confronti di **(B)** si fonda soltanto sul pregiudizio nei confronti dei creditori sociali dato dalla restituzione del finanziamento anomalo di euro 2.000.000,00 a **(C)**, ed è quindi limitata a tale somma, il sequestro conservativo, invece, viene chiesto in euro 2.200.000 perché si fa valere anche un finanziamento che **(A)** avrebbe fatto a **(B)**, in palese conflitto d'interessi, per l'ammontare di euro 200.000,00 (e quindi una voce di danno non azionata nel merito); il finanziamento non sarebbe stato poi restituito in quanto **(B)** avrebbe

Rovini



acquistato da terzi crediti verso la l (A) i, compensandoli con il proprio debito;

ritenuto, quanto al *fumus boni iuris*:

- non possa ritenersi pacifico, tenuto conto delle difese della parte resistente, che sussista il presupposto per l'azione ex art. 2467 c.c. in relazione al finanziamento di euro 2.000.000,00 concesso da (C) te a (A) , poi restituito;
- per ottenere la restituzione occorre infatti dimostrare che il finanziamento è stato "concesso in un momento in cui, anche in considerazione dell'attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.." (art. 2467, secondo comma, c.c), ed al riguardo la resistente ha illustrato il finanziamento come facente parte di una complessa operazione di acquisizione di aziende compendio di procedure concorsuali che avrebbe portato notevoli vantaggi al gruppo, inquadrandolo, in sostanza, in un'operazione rientrante nella strategia di gruppo;
- la sussistenza del requisito dell'esistenza di uno squilibrio dell'indebitamento è contestata in considerazione dell'intera situazione di esposizione debitoria della l (A) e tenuto conto del fatto che molte esposizioni erano da considerare a lungo termine;
- il rimborso del finanziamento non possa senz'altro essere qualificato come "indebito oggettivo" perché l'art. 2467 c.c. prevede solo la postergazione (e la restituzione se il rimborso è effettuato entro l'anno precedente la

Donan



dichiarazione di fallimento) e quindi, in sostanza, solo l'inefficacia del rimborso rispetto ai creditori sociali, cosa diversa dall'indebitito oggettivo;

- non risulta chiaro in base a quali elementi **C** : risponda, ex art. 2497, secondo comma, c.c., in solido con **B** per il fatto lesivo;

rilevato che il *periculum in mora*, stando alla prospettazione della ricorrente, sarebbe ravvisabile in capo a **B** in relazione a conferimenti in fondo patrimoniale, i quali sono avvenuti nel 2009 e senza che vi sia stato alcun successivo mutamento rispetto al momento della proposizione dell'azione; quanto a **C** : è valorizzato il conferimento di beni immobili effettuato da detta società a **D** s.r.l. in epoca appena successiva alla notificazione dell'atto di citazione a giudizio; ritenuto che il *periculum* non sia ravvisabile nei confronti di **B**, che nulla della sua sfera patrimoniale ha modificato dopo la citazione (e comunque nulla fin dal 2009);

ritenuto che il *periculum* non sia ravvisabile neppure nei confronti di **C**

perché la società resistente ha illustrato e documentato come tale conferimento sia avvenuto nel quadro di una complessa operazione societaria, concordata ben prima dell'azione giudiziale e conclusa dopo la notificazione della citazione, nella quale, a fronte del conferimento degli immobili ha dapprima ricevuto una corrispondente partecipazione societaria in **D** s.r.l., immediatamente dopo ceduta ad un gruppo austriaco con realizzo di una plusvalenza di 9.000.000. Nessuna diminuzione patrimoniale avrebbe perciò subito **C**

, ma solo un cambiamento qualitativo del patrimonio (da immobili a denaro); ed anche se è ben vero che il denaro contante potrebbe più facilmente essere sottratto

Anton



alla garanzia dei creditori, la solidità patrimoniale di  risultante
dall'ultimo bilancio approvato (patrimonio netto di circa 11 milioni di euro)
confermerebbe l'insussistenza del *periculum in mora*;

P.Q.M.

visti gli artt. 671, 669 *quater*, 669 *sexies* c.p.c.;

rigetta

il ricorso per sequestro conservativo.

Venezia, 24 aprile 2015

Il Giudice
(Dott.ssa Gabriella Zanovich)



